



COMUNICATO STAMPA

Milano, 19 giugno 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (la “**Società**”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Cosimo Rucellai, su richiesta del Collegio Sindacale, ha provveduto a riesaminare la posizione dell’avv. Roberto Cappelli con riferimento al possesso dei requisiti di indipendenza. Tale nuovo esame ha confermato – nei termini di seguito indicati – l’esito positivo dell’accertamento già svolto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 maggio u.s..

A questo proposito si ricorda che in data 10 maggio u.s. il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori nominati dall’assemblea del 24 aprile 2012. Nel corso della medesima seduta consiliare era stata esaminata la posizione specifica dell’avv. Cappelli che (i) aveva ricordato quanto già riferito in occasione della riunione consiliare del 26 aprile circa l’esistenza di relazioni professionali “significative” intrattenute con UniCredit S.p.A. e (ii) aveva segnalato l’esistenza di incarichi di consulenza professionale tra lo Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners – di cui egli è socio – e la Società.

Con successiva nota del 24 maggio, la Consob richiedeva alla Società di diffondere un comunicato stampa in cui fornire, tra l’altro, informazioni circa gli approfondimenti che erano stati svolti dall’organo amministrativo sulla posizione dei singoli amministratori ai fini dell’accertamento del possesso del requisito di indipendenza. Il comunicato richiesto – cui si rinvia per ogni dettaglio – veniva diffuso nella serata del 24 maggio.

Con successiva comunicazione del 31 maggio 2012 la Consob aveva richiesto alla Società di conoscere, tra l’altro, (i) le relazioni professionali significative con UniCredit comunicate dall’avv. Cappelli e quali parametri erano stati adottati per giudicare l’inidoneità di tali relazioni professionali a far venir meno la qualifica di indipendente, (ii) una stima del prevedibile importo dei compensi per gli incarichi di consulenza professionale affidati allo Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ed i motivi per i quali il consiglio aveva ritenuto che non fossero tali da pregiudicare l’indipendenza e l’autonomia di giudizio dei rapporti in questione. Una richiesta di analogo tenore era pervenuta anche al Collegio Sindacale. Con riferimento ai rapporti con UniCredit, la Società faceva presente alla Consob con comunicazione del 7 giugno u.s. che l’avv. Cappelli non aveva comunicato informazioni di dettaglio circa le singole relazioni professionali con UniCredit, pur qualificandole espressamente come “significative”, né il Consiglio aveva ritenuto di effettuare ulteriori approfondimenti sulla natura e sull’entità di tali relazioni professionali. In proposito, si era constatato che il socio UniCredit – per carenza di un potere di controllo solitario o congiunto sulla Società – non rientrava nel novero dei soggetti rispetto ai quali andasse verificata l’esistenza di



relazioni professionali degli amministratori della Società ai fini delle valutazioni sull'indipendenza ai sensi sia dell'art. 148 del d. lgs. 58/98 che delle norme di autodisciplina.

Con riferimento alle relazioni professionali in essere con lo Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, la Società indicava alla Consob che:

- quanto all'incarico di dismissione di Atahotels, (i) il corrispettivo previsto per l'assistenza era previsto in un *range* compreso tra € 250.000 ed € 350.000 (oltre accessori), (ii) al momento, nessun corrispettivo era stato fatturato dall'avv. Cappelli alla Società per l'attività svolta e (iii) era maturato meno del 50% dei compensi previsti e, comunque, un corrispettivo inferiore ad € 200.000;
- quanto all'incarico riguardante le verifiche richieste dal Collegio Sindacale ex art. 2408 cod. civ., (i) al momento del conferimento dell'incarico, non erano note le attività – pur potenzialmente significative – da svolgere da parte dello Studio Legale, ragion per cui non era stato sottoposto alla Società alcun preventivo di spesa, (ii) essendo divenuto meglio noto l'ambito e l'estensione dell'attività da svolgere, la Società era in attesa di ricevere un preventivo da parte dello Studio legale e (ii) al momento, nessun corrispettivo era stato ancora fatturato dallo Studio alla Società per l'attività in esame.

Nella medesima nota alla Consob, la Società precisava quali erano state le motivazioni che avevano portato a considerare le relazioni professionali della Società con il suddetto Studio Legale ininfluenti ai fini della qualifica di indipendente dell'avv. Cappelli. Sotto il profilo formale, il Consiglio aveva ritenuto che i compensi percepiti nell'anno dall'avv. Cappelli e/o comunque dallo Studio di appartenenza non avevano superato i criteri di rilevanza stabiliti nella seduta del 29 gennaio 2012 (*i.e.*, 5% del fatturato annuo dello Studio Legale o, comunque, l'importo di € 200.000 annui). Sotto il profilo sostanziale, il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto che i rapporti professionali in essere non fossero tali da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dell'avv. Cappelli sulla base di una valutazione basata sulla natura degli incarichi (comunque conosciuti nel dettaglio dall'organo amministrativo), sull'elevato *standing* e sulla riconosciuta professionalità dell'amministratore.

Su tali aspetti il Collegio Sindacale condivideva, almeno inizialmente, le conclusioni del Consiglio (come emerge dal contenuto della comunicazione dell'organo di controllo alla Consob del 7 giugno in risposta alla nota del 31 maggio).

Con nota dell'11 giugno 2012 la Consob trasmetteva una nuova comunicazione al Collegio Sindacale nella quale chiedeva *“di trasmettere più approfondite valutazioni [...] sulla corretta applicazione [...] dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal consiglio di amministrazione per valutare l'indipendenza degli amministratori [...] [e] sulle ragioni per cui la relazione professionale dell'avv. Cappelli con Unicredit Spa non sarebbe da considerarsi rilevante per il venir meno del requisito di indipendenza [...]”*.



Nel corso della seduta consiliare del 14 giugno, il Collegio Sindacale informava il Consiglio su questa nuova richiesta di informazioni pervenuta dalla Consob precisando che, al fine di rispondere compiutamente all'Autorità, era stato chiesto all'avv. Cappelli di fornire maggiori dettagli sulla consistenza dei rapporti professionali in esame. A questo proposito, nella medesima seduta consiliare, l'avv. Cappelli riferiva che (i) il fatturato personale del 2011 nei confronti di Unicredit è stato il 10% circa del fatturato complessivo dello Studio Legale Grimaldi & Associati e il 33% circa del fatturato complessivo personale; (ii) in base agli accordi associativi dello Studio Legale Grimaldi & Associati il proprio reddito era collegato al fatturato complessivo dello Studio, senza nessuna correlazione con il proprio fatturato personale; (iii) nessuna fatturazione nei confronti di Unicredit è stata effettuata dallo Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, di cui ora fa parte l'avv. Cappelli, nel corso 2012; (iv) gli incarichi di cui l'avv. Cappelli è responsabile che lo Studio ha in essere nei confronti di Unicredit sono undici (su ottanta incarichi complessivi a lui facenti capo); (v) su tali undici incarichi sono maturati al 31 maggio 2012, sulla base del tempo dedicato, onorari stimati che rappresentano il 19% circa degli onorari complessivi maturati alla stessa data su tutti i *dossier*; (vi) quanto infine agli onorari relativi a incarichi affidati dal Gruppo Fonsai, tali onorari sono stati stimati in € 250/350 mila, ripartiti fra 2011 e 2012, per l'incarico relativo alla dismissione di Atahotels e in € 250 mila per l'incarico affidato allo Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners per l'altro incarico sopra richiamato (complessivamente pari allo 0,5% circa del fatturato dello Studio di appartenenza).

Con comunicazione del 18 giugno, il Collegio Sindacale riscontrava la nota della Consob dell'11 giugno spiegando dapprima i motivi che, come illustrato nella precedente corrispondenza, avevano indotto l'organo di controllo a confermare le valutazioni espresse del consiglio di amministrazione sull'indipendenza dell'avv. Cappelli. In secondo luogo, il Collegio comunicava tuttavia che *“anche alla luce della particolare delicatezza della situazione di Fonsai, è stata attentamente considerata la diversa chiave interpretativa offerta da codesta Commissione, secondo la quale non dovrebbe attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che i compensi siano stati già percepiti o maturati dall'amministratore dovendosi, per contro, prendere in considerazione il corrispettivo complessivo pattuito. Accedendo alla tesi così come sopra riportata, considerato il preventivo di spesa fornito a suo tempo dell'avv. Cappelli, il requisito dell'indipendenza di quest'ultimo dovrebbe ritenersi venuto meno. [...] [L]o scrivente Collegio ha ritenuto che il proprio giudizio relativamente all'indipendenza del Consigliere Cappelli non potesse essere confermato e, pertanto, nel corso del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2012 ha richiesto all'organo di gestione esaminare nuovamente la posizione dell'avv. Cappelli e, comunque, di integrare con nuovi componenti il Comitato degli amministratori indipendenti. A fronte di tali richieste, nella seduta del 14 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione [...] ha ripristinato in cinque il numero dei componenti del Comitato degli Amministratori indipendenti nominato per l'operazione Unipol, chiamando a farne parte i Consiglieri Nicolò Dubini e Giorgio Oldoini [...]. All'esito delle decisioni del Consiglio, il Collegio Sindacale ha comunque richiesto che il Comitato, nella sua nuova composizione, riesamini le delibere assunte in precedenza. [!]* Il Collegio Sindacale, a seguito di un confronto interno, ritiene che la decisione del Consiglio di Amministrazione sull'indipendenza del



consigliere avv. Cappelli non possa essere condivisa e farà presente la propria posizione all'organo di gestione in occasione della riunione fissata per [il] 19 giugno 2012, invitando il Consiglio ad assumere tutte le necessarie iniziative”.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, già in sede di integrazione del Comitato degli amministratori indipendenti, ha condiviso il suggerimento del Collegio Sindacale finalizzato al riesame delle delibere assunte da parte di tale Comitato nella sua nuova composizione.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre nuovamente esaminato in data odierna la questione circa il possesso dei requisiti di indipendenza dell'avv. Cappelli. In relazione agli incarichi in essere tra la Società e lo Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della posizione espressa dalla Consob e dal Collegio Sindacale. A questo proposito, è stato tuttavia segnalato che il criterio che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito in occasione della seduta del 29 gennaio 2012 è inequivocabile nel voler attribuire rilievo alle prestazioni “rese”, con la conseguenza che assumerebbero rilievo, almeno ai fini di tale criterio autonomamente stabilito dal Consiglio, i compensi maturati e non i compensi pattuiti.

Ciò nonostante, il Consiglio di Amministrazione ha comunque svolto la valutazione che nuovamente gli è stata richiesta in ordine all'indipendenza dell'avv. Cappelli, anche in relazione alla posizione espressa dalla Consob e fatta propria – seppure in via prudenziale, dal Collegio Sindacale – secondo la quale avrebbero comunque rilievo, ai fini del Codice di autodisciplina, i compensi anche solo pattuiti.

Ad esito delle verifiche svolte, il Consiglio di Amministrazione ha confermato, se del caso in deroga ai criteri indicati dal Codice di autodisciplina ed al criterio quantitativo deliberato dallo stesso Consiglio nella riunione del 29 gennaio 2012, l'esito positivo dell'accertamento dei requisiti di indipendenza in capo all'avv. Cappelli, tenuto anche conto (i) dell'entità dei compensi maturati in relazione ai predetti incarichi; (ii) del volume di affari generato dall'avv. Cappelli e dallo Studio Legale di appartenenza; (iii) della natura degli incarichi professionali in essere tra detto Studio e la Società; (iv) delle caratteristiche professionali e personali dell'avv. Cappelli; (v) dell'assoluta autonomia di giudizio dimostrata dall'avv. Cappelli nello svolgimento delle funzioni di amministratore; (vi) della competenza dell'organo amministrativo ad accertare il possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei suoi componenti.

Quanto agli aspetti legati alle relazioni professionali con UniCredit, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'ultima comunicazione della Consob e la risposta del Collegio Sindacale non influissero, sotto il profilo formale, sulle conclusioni raggiunte in quanto non erano affermative dell'esistenza di un controllo, solitario o congiunto, di UniCredit sulla Società.



Le indicazioni del Collegio, anche alla luce delle richieste formulate dalla Consob, sono state interpretate come un invito a valutare, nel merito e a prescindere dalla qualificazione formale dei rapporti con Unicredit, la significatività di tali relazioni, al fine di verificare se, nella sostanza, esse avessero potuto compromettere l'autonomia e l'indipendenza di giudizio dell'amministratore. A tale riguardo, il Consiglio ha confermato, in base ad una valutazione sostanziale, tenuto anche conto delle caratteristiche professionali e personali dimostrate dall'avv. Cappelli e dell'assoluta autonomia e professionalità dimostrata nel concreto esercizio delle sue funzioni, come già sopra richiamate, che non vi fosse motivo di ritenere tali relazioni idonee a pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dell'amministratore in questione nello svolgimento delle sue funzioni. Nel pervenire a tale conclusione il Consiglio ha tenuto conto della significatività economica di dette relazioni professionali e della loro quantificazione puntuale, di recente fornita dall'avv. Cappelli.

Al contempo, il Consiglio ha tuttavia dovuto prendere atto della decisione dell'avv. Cappelli – assunta per ragioni di opportunità e anche per evitare ogni potenziale disallineamento tra le posizioni degli organi della Società – di rinunciare agli incarichi ricoperti nei comitati a componente indipendente e, cioè, (i) nel comitato chiamato a valutare l'operazione di integrazione con il Gruppo Unipol e (ii) il comitato per le verifiche richieste dal Collegio Sindacale sugli aspetti sollevati nella denuncia presentata da un azionista ex art. 2408 cod. civ. A seguito di tali dimissioni, detti comitati restano pertanto composti dai consiglieri dott. Salvatore Bragantini, dott. Salvatore Militello, dott. Nicolò Dubini e dott. Giorgio Oldoini.

Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato l'avv. Cappelli per il contributo critico e indipendente fornito nei complessi lavori dei due comitati e per il senso di responsabilità dimostrato in questo frangente.

Ufficio Stampa

Tel. +39 02-64029101

Investor Relations

Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. +39 011-66 57 642
Tel. +39 02-64 02 25 74
investorrelations@fondiaria-sai.it

AD Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti
Mob. +39 335 1415584
Pietro Cavalletti
Mob. +39 335 1415577